



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 04/10/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2166

Art. 30 legge Regionale n. 4/2010 - Disposizioni attuative della sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 23 febbraio 2011 - Atto vincolante alle Società in house.

Assente l'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente ad interim del Servizio Controlli, riferisce quanto segue l'Ass.Fiore:

con Deliberazione n. 2477 del 15 dicembre 2009 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 745 del 5 maggio 2009 - criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing - linee Guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio sanitario Regionale di Puglia" furono dettate linee di orientamento operativo relativamente all'ipotesi in cui le ASL pugliesi intendessero costituire Società strumentali alla attività propria ed a quella di Enti Pubblici del Servizio Sanitario regionale della Puglia.

La Legge Regionale n. 4/2010 - modificando l'art. 25 della L.R. 25/2007 stabiliva che:

"1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.

2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati.

3. I vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 745 del 5/5/2009 - Criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto strumentale delle imprese appaltatrici.

5. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati. Il presente articolo non si applica

ai dirigenti. Rientrano nell'applicazione del presente articolo i soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all'atto dell'assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l'assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l'assunzione del personale dipendente della cooperativa.

6. Il servizio svolto dai volontari delle associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell'ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118.”.

Com'è noto, sulla L.R. n. 41/2010 è intervenuta la Corte Costituzionale con Sentenza n. 68/2011 che, con specifico riferimento all'art. 30, ne dichiara l'illegittimità costituzionale limitatamente al comma 1 della legge n. 25/2007, come modificato appunto dalla Legge n. 40, con riferimento alle sole parole “a tempo indeterminato”, e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva.

Il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e Finanze nell'esprimere parere sull'Accordo tra gli stessi Ministeri e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli intereventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge 30.12.2004 n. 311 verificato che la Regione Puglia - in ossequio alla suddetta Sentenza aveva proceduto con la D.G.R. n. 587/2011 a definire la corretta interpretazione della clausola sociale di cui all'art. 30 della L.R. n. 4/2010, da applicarsi anche in caso di affidamento di attività a società in house, ed a specificare che le medesime società debbano far ricorso a procedure selettive secondo i criteri di cui alle linee guida approvate con DGR 2477/2009, hanno osservato che:

- “Il rinvio in parola (alle procedure selettive) sembrerebbe operare solo per le società costituite dagli enti del SSR, mentre la norma oggetto di esame da parte della Corte costituzionale riguarderebbe anche quelle costituite dalla medesima regione e da altri enti regionali” e che “pertanto risulta necessaria una delibera di attuazione della sentenza 68/2011 per le altre società costituite dalla medesima regione e da altri enti regionali”;
- “Non sembrano definiti nella delibera in esame (la n. 587/2011) gli aspetti applicativi relativi agli affidamenti tra singole società in house”;
- “la delibera deve meglio precisare che la clausola sociale è applicata in senso proprio nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, in quanto la Corte ha affermato che l'articolo 30 della legge 4/2010, oggetto di impugnativa, “introduce uno strumento diverso dalla clausola sociale” e stabilisce in modo generalizzato e automatico “l'assunzione a tempo indeterminato” del personale già “utilizzato” dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto, prevedendo che questo meccanismo automatico si applichi anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione dagli Enti o dalle Aziende della Regione”;
- “al punto 3 del dispositivo la Regione deve meglio precisare che si utilizzerà, nel caso di nuove imprese o società affidatarie dell'appalto, il personale della precedente impresa o società affidataria, solo a tempo determinato”;
- “deve meglio specificare che, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale, in caso di assunzione di ulteriore personale, rispetto a quello sottoposto a clausola sociale, non vi possono essere assunzioni a tempo indeterminato, bensì a tempo determinato e con procedura selettiva”;
- “al punto 3 inoltre deve chiarire, per quanto dispone in relazione ai criteri cui le società in house devono fare ricorso per le procedure selettive con riferimento alle linee guida approvate con la DGR 2477/2009. Infatti la suddetta Delibera, che modifica ed integra la DGR 745/2009, nella parte “Assunzioni e reclutamento del personale”, fa un espresso rinvio al rispetto dell'articolo 25 della l.r. n.

25/2007, che è poi stato sostituito dall'articolo 30 della l.r. n. 4/2010, oggetto di impugnativa da parte della Corte Costituzionale. Pertanto, con la Delibera in questione vanno apportate rettifiche alla DGR 2477/2009”;

- la delibera deve richiamare l'invarianza dei costi di cui al Piano di rientro”.

Conseguentemente, con Deliberazione n. 1471 del 28 giugno 2011, la Giunta Regionale ha proceduto a rettificare le proprie Deliberazioni n. 587/2011 avente ad oggetto “Art. 30 L.R. 4/2010 - Sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 2011 n. 68. Disposizioni attuative” e n. 2477/2009 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 745 del 5/5/2009 - Criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto in house providing - Linee Guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed Enti pubblici del Servizio sanitario Regionale di Puglia”.

Con lo stesso atto, si rinviava a successivo provvedimento l'attuazione della Sentenza n. 68/2011 per le altre Società costituite dalla Regione Puglia e da altri Enti Regionali.

Tracciato il quadro di riferimento, è bene subito precisare che tanto le Linee Guida approvate con DGR n. 2477/2010 quanto l'art. 30 della L.R. n. 40/2010 e la DGR n. 587/2011 hanno quale oggetto precipuo e principale l'impiego dello strumento dell'in house providing in materia di sanità, facendo espresso riferimento a Società strumentali all'attività delle Aziende Sanitarie Locali o altri Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale e definendo quindi i comportamenti che tali Società sono tenute ad osservare.

Tuttavia, al fine di dare adempimento alle prescrizioni della Sentenza n. 68/2011 e raccogliendo le osservazioni contenute nel suddetto Parere, si ritiene utile emanare un atto vincolante alle Società in house della Regione Puglia ed a quelle in house eventualmente costituite da altri Enti e/o Aziende regionali.

Tale atto è finalizzato a disporre l'obbligo dell'adozione da parte delle suddette Società ove questo non trovi già applicazione di apposite procedure selettive in caso di assunzione di personale. Tanto in relazione alla particolare natura giuridico/istituzionale delle Società in house, impegnate in attività strumentali rispetto all'Amministrazione sociale, e che, pur essendo fornite di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, sono ad essa legate da un rapporto organico.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente ad interim del Servizio Controlli

Mario Aulenta

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. g) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di emanare il presente atto vincolante che fa obbligo alle Società in house della Regione Puglia e di altri Enti e/o Aziende Regionali ove questo principio non trovi già applicazione di adottare apposite procedure selettive di evidenza pubblica in caso di assunzione di personale. Tanto in relazione alla particolare natura giuridico/istituzionale delle Società in house, impegnate in attività strumentali rispetto all'Amministrazione socia, e che pur essendo fornite di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, sono ad essa legate da un rapporto organico;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Controlli per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento e di notificarlo ai legali rappresentanti di tutte le Società in house ed a prevalente partecipazione regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
